



le di illuminazione pubblica;

4°) corrispondano la somma di £ 1.000, quale compenso per la rinuncia al diritto di pubblico accesso;

5°) si assumano le spese per la stipulazione dell'atto notarile.

Poiché fu ritenuto, dai competenti uffici tecnici, che la stipula della detta convenzione presentasse utilità per l'Istituto, questo, d'intesa con la S. A. D. E., accettò le condizioni suesposte e si accordò con la S. A. D. E. medesima per procedere alla ripartizione dell'area di cui sopra, e all'esecuzione dei lavori di costruzione del muretto divisorio, restando inteso che le relative spese dovranno essere divise a metà tra l'I. R. A. e la S. A. D. E. (art. 886 cod. civ.).

Per addizione alla regolarizzazione dello stato di fatto, mediante la stipula della relativa convenzione, occorre peraltro che il Consiglio autorizzi formalmente la stipulazione medesima, approvando, ove lo ritenga del caso, il testo della seguente deliberazione formale: